



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"
Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263
Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale
P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmarianorossi.edu.it



**Circolare n. 30
del 30-09-2020**

Destinatari:

Tutti i Docenti

Tutti gli alunni

Genitori di tutti gli alunni

Sito web www.icmarianorossi.edu.it

Registro elettronico Nuvola

e p.c. D.S.G.A.

**Sede Centrale Via De Nicola
Plesso Campanella**

OGGETTO: Emergenza COVID – Condizioni di utilizzo delle mascherine.

Per opportuna conoscenza e norma si allega alla presente, la nota n. 3757 del 29/09/2020, dell'Assessorato Regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, avente ad oggetto: "Emergenza COVID – Condizioni di utilizzo delle mascherine".

Ad ogni buon fine, si precisa che il verbale n.94 del 7 luglio 2020 del Comitato Tecnico Scientifico, istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito indicazioni sulle condizioni di utilizzo delle mascherine rispetto alla fascia di età dello studente, prevedendo che *"tutti gli studenti di età superiore ai sei anni dovranno indossare una mascherina chirurgica o di comunità di propria dotazione, fatte salve le dovute eccezioni (ad es. attività fisica, pausa pasto)"*.

Le medesime previsioni, già anticipate nel documento dello stesso CTS n. 82 del 28 maggio 2020 (*possibilità di indossare "una mascherina, anche di stoffa, per la protezione del naso e della bocca"*), sono state richiamate nei successivi verbali dello stesso Comitato, nonché nelle Linee Guida regionali del 14 luglio 2020, emanate a cura della *task-force* appositamente costituita.

Queste ultime, al paragrafo II.2.2 (*"Uso delle mascherine e dei dispositivi di protezione individuale"*) hanno espressamente previsto: *"...che ogni alunno, così come gli operatori, dovrà personalmente disporre di una mascherina chirurgica o di comunità,con le sole eccezioni previste per gli alunni delle scuole per l'infanzia 0-6 anni e per i portatori di disabilità"*.

La facoltà dell'uso di mascherine di comunità, realizzate in materiale lavabile e riciclabile, potrà pertanto essere concessa agli studenti, con particolare riferimento ai minori delle scuole primarie, anche per effetto della sua possibile personalizzazione e della variabilità realizzativa della stessa che, presso gli

alunni di più piccola età, potrà assumere tonalità cromatiche in grado di promuovere, specialmente nei bambini, una interpretazione ludica dell'adempimento.

Per le c.d. mascherine di comunità è in capo alle famiglie l'onere di provvedere alle necessarie e regolari operazioni di pulizia ed igienizzazione delle stesse.

Infine, con riferimento a quanto stabilito all'art.1 della recente **Ordinanza del Presidente della Regione n. 36 del 27 settembre 2020**, relativa all'obbligo di indossare le mascherine nei *“luoghi aperti al pubblico, in contesti di presenze di più soggetti”* , si precisa che, come da intese assunte con le competenti Autorità sanitarie, l'uso dei predetti dispositivi, presso gli istituti scolastici, rimane regolamentato dalle Linee Guide di settore sopra citate, in atto vigenti.

Di conseguenza, l'obbligo all'uso delle mascherine rimane circoscritto agli spazi comuni extra-aula, alle situazioni di distanza interpersonale inferiore a un metro e, all'interno dell'aula, solo se in movimento.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Triolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993